Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro

Prot. N°. 20160 /PR/OP/PONT/A

All. n. 2

Roma, 7 [illegible]

Alla Ditta PERI S.p.A.
Via G. Carducci, 8
20060 BASIANO (MI)

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
Via Mauro Macchi, 9
20124 MILANO

Oggetto: Artt. 30 e segg. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati per lavori di manutenzione – Denominazione commerciale "PERI UP ROSETT 720/3000" – Marchio " PERI ".

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n. 164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto di essere autorizzata alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati;

VISTA la relazione tecnica, a corredo della predetta domanda di autorizzazione e relative integrazioni e modifiche;

VISTI i certificati di prova allegati alla predetta documentazione tecnica;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del Lavoro;

SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità, i quali – ai

sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;

3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6, e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ONELLI)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A.M. FAVENTI)

cmperipmtp72rosett.gen.04

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Alla PERI S.r.l.
Via G. Pascoli, 1/E
20060 Basiano (MI)
peri@pec.it

E, p.c. *All'* Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione Centrale vigilanza, affari legali
e contenzioso
dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

All' Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi
ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Rinnovo dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico fisso *a montanti e traversi prefabbricati per lavori di manutenzione*, denominazione commerciale *"PERI UP ROSETT 720/3000"*, marchio *"PERI".*

VISTO l'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, secondo cui *"L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico"*;

VISTA la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, recante le modalità di rinnovo delle autorizzazioni in relazione all'evoluzione del progresso tecnico;

VISTA l'autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione in data 21 gennaio 2004 (prot. n. 20160/PR/OP/PONT/A), relativa al ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati per lavori di manutenzione, denominazione commerciale "PERI UP ROSETT 720/3000", marchio "PERI", nonché la successiva estensione del 27 aprile 2012 (prot. n. 32/0009530/MA001.A005) relativa al ponteggio fisso a montanti e traversi prefabbricati per lavori di manutenzione, denominazione commerciale "PERI UP ROSETT 720/3000", marchio "PERI";

VISTA l'istanza di rinnovo del 14 giugno 2018 (prot. n. 12066 del 19 giugno 2018), nonché la successiva integrazione del 7 gennaio 2019 (prot. n. 159 del 7 gennaio 2019), presentate dalla PERI S.r.l., codice fiscale 07071100155, relative al ponteggio da manutenzione a montanti, traversi e correnti prefabbricati PERI UP Rosett 720/3000;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, da cui risulta che la produzione del ponteggio in esame è ancora in corso;

CONSIDERATO CHE occorre garantire la prima applicazione della disposizione contenuta all'articolo 131, comma 5, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ove si fa riferimento per il rinnovo delle autorizzazioni all'evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi metallici fissi;

RILEVATO CHE questa Direzione Generale ha provveduto, per le finalità indicate in precedenza, alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per l'elaborazione di indicazioni tecniche aggiornate necessarie a verificare l'adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all'evoluzione del progresso tecnico;

SI AUTORIZZA

Nei confronti della PERI S.r.l., con sede legale in via G. Pascoli 1/E - 20060 Basiano (MI), codice fiscale 07071100155, il rinnovo provvisorio dell'autorizzazione attualmente in corso rilasciata da questa Amministrazione in data 21 gennaio 2004 (prot. n. 20160/PR/OP/PONT/A), con specifico riferimento anche al provvedimento di estensione successivamente rilasciato da questa Amministrazione in data 27 aprile 2012 (prot. n. 32/0009530/MA001.A005), relativa al ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati per lavori di manutenzione, denominazione commerciale "PERI UP ROSETT 720/3000", marchio "PERI", ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
In fase di prima applicazione della previsione contenuta al richiamato articolo 131, comma 5, e tenuto conto di quanto già precisato con la richiamata circolare n. 10 del 28 maggio 2018, questo Ministero, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche aggiornate all'evoluzione del progresso tecnico, renderà noti i termini e le modalità con cui il fabbricante sarà obbligato a presentare una nuova istanza per il rilascio di un'autorizzazione che andrà a sostituire l'attuale.
Il presente provvedimento dovrà costituire parte integrante del libretto di autorizzazione da consegnarsi agli utilizzatori del ponteggio. Inoltre tale libretto dovrà essere inoltrato in copia, entro tre mesi dal ricevimento della presente, a questa Direzione Generale - divisione III, nonché all'Ispettorato territoriale del lavoro in indirizzo.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

MTP
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82